



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 448

DEL 28/11/2023

L'anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **12:25** nella Sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Nel corso della seduta la Giunta Comunale, invitata dal Presidente a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, approva la seguente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti i seguenti componenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
Vice Sindaco	SILVESTRI GIOVANNI		Si
Assessore	BRUGNI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CARDINELLI MARCO	Si	
Assessore	CORRADETTI DARIO	Si	
Assessore	FERRETTI DONATELLA GIUSEPPINA	Si	
Assessore	STALLONE DOMENICO	Si	
Assessore	VALLESI MONIA	Si	
Assessore	VOLPONI MARIA LUISA	Si	

Totale Presenti: **8**

Totale Assenti: **1**

Presiede il Sindaco **Dott. FIORAVANTI MARCO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

### OGGETTO:

ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92, DELLA VARIANTE NORMATIVA ALL'ART. 61 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO AD OGGETTO "AREE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A NORME PARTICOLARI" CON RIFERIMENTO AL N. 2 "VILLAGGIO DEGLI ULIVI" IN VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del 18/11/2023 del Responsabile del Procedimento ing Maurizio Piccioni da cui si rileva la necessità di adottare, ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 34/92, la variante normativa all'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico ad oggetto "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" con riferimento al n. 2 "Villaggio degli Ulivi", in variante parziale al vigente P.R.G.;

RITENUTO, per i motivi espressi nel documento istruttorio, e che si condividono, di dover procedere all'adozione della variante parziale al P.R.G., ai sensi dell'art. 15 c. 5 della legge 34/92, per la variante all'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico ad oggetto "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" con riferimento al n. 2 "Villaggio degli Ulivi";

DATO ATTO che:

- la variante normativa nasce dalla necessità di superare alcuni vincoli imposti dalle Norme Tecniche vigenti nel comparto "Villaggio degli Ulivi" prevedendo la possibilità – nel rispetto dei valori paesaggistici ed architettonici dell'area – di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione con l'obbligo del mantenimento della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e cromatiche degli edifici preesistenti e senza prevedere incrementi di volumetria ad eccezione degli extracorsa degli ascensori, al fine di raggiungere maggiori livelli di sicurezza per le costruzioni in zona sismica e di migliorare la classe energetica dei fabbricati con contenimento dei consumi energetici e prevedere l'abbattimento delle barriere architettoniche anche all'interno degli edifici al fine di una loro più completa fruizione;
- il testo del vigente art. 61 delle N.T.A. del P.P.E. Centro Storico, al punto n. 2 viene modificato come nel testo di seguito specificato:
  - *n. 2 Villaggio degli Ulivi*
    - *Previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche è consentita la categoria d'intervento definita "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA", di cui all'art. 3 comma d) del D.P.R. 380/2001, con le seguenti specifiche:*
      - *Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con l'obbligo del mantenimento della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e cromatiche dell'edificio preesistente, senza prevedere incrementi di volumetria ad eccezione degli extra – corsa degli ascensori.*
      - *Nel rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici, è ammessa altresì la realizzazione di extra-spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori.*
      - *E' ammessa la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio ed a locali accessori della residenza (vani tecnici, vani di servizio, locali accessori della residenza). E' consentita la realizzazione di bocche di lupo, cavedi, accessi carrabili e pedonali realizzati in trincea.*
      - *L'ingombro dei piani interrati di cui alla lettera c) potrà estendersi, oltre la superficie lorda del piano terra degli immobili, per il 50% delle aree residue del lotto di pertinenza, fermo restando il rispetto delle normative sull'invarianza idraulica e della distanza di 1,50 ml dai confini di proprietà."*

RICHIAMATA la determinazione della Provincia di Ascoli Piceno n. 1234 del 31/10/2023 in merito al procedimento di assoggettabilità a V.A.S. con la quale è stata determinata:

*A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico con le seguenti prescrizioni:*

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;
2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte."

VISTO il parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore 7;

PRESO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio di Staff Risorse Finanziarie, in quanto la variante non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

viste:

- la legge 1150/1942
- la legge regionale 34/92
- il testo Unico degli Enti locali 267/2000

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono condivisi, deliberare in merito;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

#### DELIBERA

- 1) di condividere e fare propri i contenuti del documento istruttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento, ing. Maurizio Piccioni, dirigente del settore 7, in relazione alla necessità di adottare la variante urbanistica in oggetto;
- 2) di dare atto e recepire tutte le prescrizioni assunte nel procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riportate nella determinazione della Amministrazione Provinciale n. 1234 del 31/10/2023 e richiamate nel documento istruttorio;
- 3) di stabilire che, per economia procedimentale, gli elaborati del Piano verranno materialmente aggiornati/adequati alle prescrizioni contenute nella determina Provinciale di esclusione dalla V.A.S. n. 1234/2023 nonché alle eventuali osservazioni/opposizioni che dovessero pervenire nella fase della pubblicazione nonché ai pareri degli Enti che saranno acquisiti in fase endoprocedimentale, prima della delibera di approvazione finale della variante;
- 4) adottare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, la variante normativa all'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico ad oggetto "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" con riferimento al n. 2 "Villaggio degli Ulivi", a firma dei tecnici interni arch. Ugo Galanti e ing. Maurizio Piccioni e costituita dai seguenti elaborati che, sebbene non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono agli atti di ufficio, aggiornati secondo quanto riportato al punto 2:
  - a) Relazione e variante dell'art 61 n. 2 (a confronto con il testo vigente) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. centro storico:– Giugno 2023;
  - b) Relazione sugli aspetti geologici e sismici (dott.ssa geol Francesca Acciaccaferri)

- 5) di dare atto altresì che la presente variante non comporta variante al Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- 6) di stabilire che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 c. 5 e 30 della citata legge regionale 34/92, la delibera e gli elaborati di variante saranno depositati presso la sede Comunale per 30 giorni consecutivi per la visione al pubblico e che nei successivi 20 giorni chiunque può presentare osservazioni e opposizioni e gli stessi saranno altresì inviati alla Provincia per eventuali osservazioni entro cinquanta giorni dalla ricezione;
- 7) di individuare il Responsabile del presente procedimento nel Dirigente del Settore 7 – Pianificazione, Urbanistica, Progetti Speciali e Transizione Digitale ing Maurizio Piccioni, che curerà tutti gli adempimenti successivi l'adozione dell'atto;
- 8) di trasmettere copia della deliberazione, per quanto di competenza, al Settore 6 – Sportello Unico per l'Edilizia;
- 9) di stabilire, con separato voto, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, per la necessità di aggiornare lo strumento urbanistico con sollecitudine.



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Rif.to proposta di delibera:** 52 del 20/11/2023

**Oggetto:** ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92, DELLA VARIANTE NORMATIVA ALL'ART. 61 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO AD OGGETTO "AREE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A NORME PARTICOLARI" CON RIFERIMENTO AL N. 2 "VILLAGGIO DEGLI ULIVI" IN VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e  
TRANSIZIONE DIGITALE**

PICCIONI MAURIZIO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL PRESIDENTE</b> <b>Dott. FIORAVANTI MARCO</b>	<b>IL SEGRETARIO</b> <b>Dott. VINCENZO PECORARO</b>
---	--

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Rif.to proposta di delibera:** 52 del 20/11/2023

**Oggetto:** ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 C. 5 DELLA L.R. 34/92, DELLA VARIANTE NORMATIVA ALL'ART. 61 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO AD OGGETTO "AREE ED EDIFICI SOTTOPOSTI A NORME PARTICOLARI" CON RIFERIMENTO AL N. 2 "VILLAGGIO DEGLI ULIVI" IN VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Esprime parere: **Favorevole**

**Responsabile SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e TRANSIZIONE DIGITALE**

PICCIONI MAURIZIO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.*



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**OGGETTO:** Adozione, ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 34/92, della variante normativa all'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico ad oggetto "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" con riferimento al n. 2 "Villaggio degli Ulivi" in variante parziale al vigente P.R.G.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

rappresenta quanto segue.

#### Premesse

L'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24/3/2011) disciplina "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari"; tra questi, al n. 2 vengono introdotte norme per l'edificato esistente all'interno del Centro Storico di Ascoli Piceno noto come "Villaggio degli Ulivi", che si estende nella sua porzione più a sud, a ridosso della sponda destra del Torrente Castellano, per circa 2 ha; gli interventi edilizi, risalenti ai primi anni sessanta, sono stati progettati dagli architetti Carlo Platone ed Enrico Teodori.

La presente variante normativa nasce dalla necessità di superare alcuni vincoli imposti dalle Norme Tecniche vigenti prevedendo la possibilità – nel rispetto dei valori paesaggistici ed architettonici dell'area – di eseguire interventi di demolizione e ricostruzione con l'obbligo del mantenimento della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e cromatiche degli edifici preesistenti e senza prevedere incrementi di volumetria ad eccezione degli extracorsa degli ascensori, al fine di raggiungere maggiori livelli di sicurezza per le costruzioni in zona sismica e di migliorare la classe energetica dei fabbricati con contenimento dei consumi energetici e prevedere l'abbattimento delle barriere architettoniche anche all'interno degli edifici al fine di una loro più completa fruizione.

#### Normativa vigente

Il testo del vigente art. 61 delle N.T.A. del P.P.E. Centro Storico è il seguente:

*"ART. 61 Aree ed edifici sottoposti a norme particolari*

*Le aree e gli edifici perimetrali e numerati dal n. 1 al n. 10 nella tav. di prescrizione del costruito e degli spazi aperti, sono soggetti alle seguenti norme:*

*(...omissis...)*

*n. 2 Villaggio degli Ulivi*

*Sono espressamente vietati aumenti di volume di qualsiasi genere. Sono consentiti modesti interventi di compensazione volumetrica limitatamente ai piani sottotetto e copertura degli edifici finalizzati a dare piena fruibilità agli immobili, nonché adeguare gli stessi alle norme igienico – sanitarie, a condizione che gli stessi interventi non determinino aumenti del volume urbanistico né dell'altezza oltre quella massima esistente*

*(...omissis...)"*

#### Proposta di variante

Nella proposta di variante, il testo del vigente art. 61 delle N.T.A. del P.P.E. Centro Storico, al punto n. 2 viene modificato come di seguito specificato:

*n. 2 Villaggio degli Ulivi*

*Previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche è consentita la categoria d'intervento definita "RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA", di cui all'art. 3 comma d) del D.P.R. 380/2001, con le seguenti specifiche:*

- a) Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con l'obbligo del mantenimento della sagoma e delle caratteristiche planivolumetriche e cromatiche dell'edificio preesistente, senza prevedere incrementi di volumetria ad eccezione degli extra – corsa degli ascensori.*
- b) Nel rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici, è ammessa altresì la realizzazione di extra-spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori.*
- c) E' ammessa la realizzazione di piani interrati destinati a parcheggio ed a locali accessori della residenza (vani tecnici, vani di servizio, locali accessori della residenza). E' consentita la realizzazione di bocche di lupo, caveadi, accessi carrabili e pedonali realizzati in trincea.*
- d) L'ingombro dei piani interrati di cui alla lettera c) potrà estendersi, oltre la superficie lorda del piano terra degli immobili, per il 50% delle aree residue del lotto di pertinenza, fermo restando il rispetto delle normative sull'invarianza idraulica e della distanza di 1,50 ml dai confini di proprietà."*

### **Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica**

Per quanto attiene alla Verifica di Assoggettabilità alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica della Variante, con nota pec prot. 69346 del 2/8/2023 successivamente integrata con nota prot. n. 95193 del 30/10/2023, l'Amministrazione comunale (autorità procedente) ha trasmesso alla Provincia di Ascoli Piceno (autorità competente) – ai sensi del c. 5 punto A.3) Allegato A della D.G.R. 1647 del 23/12/2019 - la richiesta di avvio della Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. in forma semplificata della Variante Urbanistica in oggetto, con la proposta dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da consultare.

L'autorità competente ha avviato la suddetta verifica, con nota prot. 70367 pervenuta in data 7/8/2023, ed ha individuato, quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste dal D.Lgs n. 152/06, i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche
- AST Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- Provincia di Ascoli Piceno – Settore II.

Nell'ambito del procedimento di valutazione, sono pervenuti i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, di seguito riportati:

-la CIIP Vettore, con nota prot. n. 15379 del 06.09.2023, verificato che la variante di cui in oggetto non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- *la modifica all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del*

*corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.”;*

- *infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a proprie cure e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.;*

-l'AATO 5 Marche, con nota prot. n. 1658 del 17.08.2023, richiamato il parere della CIIP, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS;

-l'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 70090 del 22.08.2023, ha ritenuto di escludere, per quanto di competenza, la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- *dovranno essere previste ed attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione (demolizioni – costruzioni) aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree confinanti con particolare riferimento a polveri e rumori;*
- *se nella fase di demolizione degli edifici si dovessero rinvenire materiali contenenti amianto si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia;*
- *la percentuale di superficie permeabile non deve essere difforme dai requisiti minimi previsti e le superfici destinate a parcheggio dovranno essere realizzate in modo tale da garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche, anche in presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria, evitando fenomeni di ristagno e ruscellamento.*

-la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 10293 del 19.09.2023, ha ritenuto di non assoggettare a VAS la variante in argomento e di escludere la possibilità dell'installazione degli impianti solari sulle coperture degli edifici, nel rispetto dei valori paesaggistici e storico-architettonici del contesto tutelato.

La Regione Marche (Genio Civile) e il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

A conclusione del procedimento la Provincia di Ascoli Piceno, con atto n. 1234 del 31/10/2023, ha determinato:

*A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante all'art. 61 delle NTA del PPE del Centro Storico con le seguenti prescrizioni:*

- 1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) nell'ambito del procedimento di che trattasi, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni negli stessi contenuti;*
- 2. qualora in sede di adozione e/o approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.*

Il suddetto provvedimento 1234/2023 è stato pubblicato anche sul sito web comunale a partire dal 13 novembre 2023 per opportuna conoscenza e pubblicità.

### **Verifica Classificazione acustica**

Si rileva che la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica comunale; infatti l'area interessata della presente variante urbanistica è la zona identificata come "Tessuto storico" dall'art. 44 delle N.T.A. del P.R.G. (corrispondente alla zona omogenea "A" di cui al D.M. 1444/68) e ricade nella Classe "II" della Classificazione Acustica del territorio comunale oltreché in parte anche nella fascia stradale "B" e risultano rispettate le prescrizioni indicate dall'art. 8 della Legge regionale 14 novembre 2001, n. 28 ad oggetto "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico della regione marche" che così stabilisce:

*"1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente."*

### **Iter di approvazione**

L'art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore, rubricata "Tessuto storico" disciplina le zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/68 e così recita:

*"Per tessuto storico si intendono le parti del tessuto urbano esistente di impianto storico, così come individuate negli specifici elaborati grafici.*

*Tali parti sono riferite ai seguenti ambiti :*

- centro storico del capoluogo;*
- brani di tessuto esterni al centro storico;*
- centri e nuclei storici di frazione.*

*Per gli edifici e le aree ricadenti nel perimetro del centro storico del capoluogo valgono le Norme Tecniche di Attuazione e le prescrizioni contenute nella "Guida agli Interventi" di cui alla Variante al PPE Centro Storico approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2011 e s.m.i.*

*...omissis..."*

Pertanto la presente variante all'art. 61 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico ad oggetto "Aree ed edifici sottoposti a norme particolari" può essere considerata una variante parziale al P.R.G. che rientra tra le fattispecie previste dall'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92 che così recita:

*"5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d'uso delle aree e comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dalla giunta comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. I termini previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 30 sono ridotti rispettivamente a 20 giorni e 50 giorni"*

La procedura prevista è quella dell'art. 30 della stessa L.R. 34/92:

*"1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.*

*2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.*

*3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni*

*formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.*

*4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.*

*5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”*

### **Pareri**

La presente variante è stata trasmessa, per l'acquisizione dei relativi pareri:

- alla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile con nota pec prot. n. 99045 del 12/11/2023;
- alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata con nota pec prot. n. 99043 del 12/11/2023;
- alla AST Azienda Territoriale Ascoli Piceno - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e sanità pubblica, con nota prot. n. 99044 del 12/11/2023.

Inoltre la Variante Normativa è stata sottoposta al parere della Commissione Edilizia Integrata ai sensi dell'art. 37 della Legge 34/1992 che, nella seduta del 8/9/2023, ha espresso “*parere favorevole*”. Come detto, la variante non comporta la modifica del Piano di Zonizzazione acustica.

In conclusione, il sottoscritto Responsabile del Procedimento propone all'organo giuntale di deliberare l'adozione della variante in oggetto.

Ascoli Piceno, 18/11/2023

Il Responsabile del Procedimento  
(ing. Maurizio Piccioni)